



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SCAFI | PAOLO |
| <input type="checkbox"/> | BOLOGNESI | MAURO |
| <input type="checkbox"/> | SEMINARA | ALFIO |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 6

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 148/08

UDIENZA DEL

11/07/2008 ore 09:30

SENTENZA

N°

31/06/09

PRONUNCIATA IL:

11/07/2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04 MAG. 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 148/08
depositato il 13/03/2008


- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Il Segretario



Con ricorso ritualmente proposto il sig. _____ impugnava il silenzio rifiuto maturato sulla propria istanza di rimborso, presentata il 12 novembre 2007 per ottenere il rimborso di euro 18.178,00 versati, in eccesso rispetto al dovuto, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati ex art. 11-quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (rectius ex art.5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le cui disposizioni agevolative, originariamente limitate alle partecipazioni possedute alla data del 2 gennaio 2002, erano poi state estese a quelle possedute al 1 gennaio 2005 dal decreto legge n. 203/2005).

A sostegno della propria richiesta il contribuente evidenziava che:

- il 7 giugno 2006 aveva ceduto 1.130.900 azioni della società _____, del valore nominale di un euro cadauna, pari al 26,30% del capitale sociale;
- il costo fiscale della partecipazione risultava pari ad euro 0,53 per azione, per complessivi euro 599.377,00;
- prima della cessione si era avvalso della disposizione agevolativa che consentiva di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni, provvedendo a far redigere una perizia sul valore dell'intera partecipazione (valutata quindi complessivamente euro 7.179.900,00) ed a versare, per un mero errore materiale, una imposta sostitutiva pari ad euro 46.302,00;
- poichè con tale versamento si sarebbe inteso affrancare e quindi rivalutare solamente una parte (ovvero il 9,793%) della partecipazione posseduta per un valore di 703.111,00 euro (pari a 110.749 delle 1.131.900 azioni), l'importo dovuto sarebbe stato infatti di soli euro 28.124,00;
- con la precedente istanza era stata chiesta la restituzione dell'importo versato in eccesso (46.302,00 - 28.124,00 = 18.178,00 euro).

Veniva pertanto chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto e la condanna dell'Agenzia delle Entrate a rimborsare la somma di cui sopra, oltre gli interessi maturati e maturandi.

R1

Contestualmente il ricorrente richiedeva la discussione in pubblica udienza.

La Agenzia delle Entrate di Novara, in sede di costituzione in giudizio, replicava evidenziando che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si dovrebbero considerare perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, poichè da quel momento il contribuente potrebbe immediatamente avvalersi del nuovo valore di acquisto ai sensi nella determinazione delle plusvalenze ex art. 67 del TUIR: in ogni caso il contribuente non potrebbe modificare successivamente la scelta liberamente effettuata, in mancanza di una specifica disposizione normativa.

L'agenzia concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso ed il riconoscimento delle spese di giudizio, relativamente alle quali veniva depositata apposita nota.

Le parti non risultano aver depositato altri documenti o memorie ex art. 32 D.Lgs. 546/92.

All'udienza le parti ribadivano le rispettive richieste.

La commissione, all'esito della camera di consiglio, ha rilevato che, in mancanza di una disposizione normativa che preveda ulteriori formalità - oltre la redazione di una perizia di stima ed il versamento di una imposta sostitutiva - ai fini della rivalutazione del prezzo di acquisto, non può non darsi rilievo, per rendere irrevocabile la scelta operata dal contribuente, alla prima formalità prevista dopo il versamento, ovvero nel caso che occupa all'indicazione del valore della partecipazione rivalutata e dell'importo dovuto nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Opinando diversamente, infatti, si giungerebbe alla conclusione - illogica e come tale contrastante con i principi costituzionali - per la quale ad un errore di calcolo nella determinazione della imposta sostitutiva che abbia comportato un versamento superiore anche di molto al quattro per cento del valore di tutte le partecipazioni possedute non potrebbe in nessun caso rimediarsi richiedendo il rimborso di quanto

M

versato in più o addirittura a ritenere non rimborsabile il versamento di una imposta sostitutiva effettuato da un soggetto che non sia titolare di nessuna partecipazione societaria o terreno da sottoporre a rivalutazione (ovvero ancora che non abbia mai inteso avvalersi della disposizione agevolativa).

La tesi dell'ufficio per la quale il rimborso sarebbe possibile solo ove il versamento sia stato effettuato oltre il termine di legge ovvero, avvalendosi della proroga della agevolazione, si sia proceduto ad una nuova stima aggiornata, non ha alcun fondamento nella "normativa" ma è riportata solo nella circolare emessa dalla medesima agenzia, che come tale non può certamente essere invocata da quest'ultima a proprio favore.

Poichè pertanto il valore della partecipazione rivalutata e la relativa imposta sostitutiva sono stati quantificati dal ricorrente in dichiarazione dei redditi rispettivamente in euro 703.111,00 ed euro 28.124, la richiesta di rimborso deve essere accolta.

Ed invero, stante le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, solo dall'esame della successiva dichiarazione dei redditi (caselle RT28 per le partecipazioni societarie e RM 20 per i terreni edificabili) l'amministrazione finanziaria può verificare se gli importi dovuti in base alla perizia di stima (che resta nella sola disponibilità del contribuente) siano stati, in unica soluzione ovvero a rate, effettivamente versati

In proposito nessun rilievo può riconoscersi neppure all'indicazione di parte resistente per la quale il corrispettivo delle cessioni di quote operate dal contribuente corrisponde effettivamente a quello che si sarebbe potuto rivalutare corrispondendo l'importo inizialmente versato, in quanto il fatto che in un primo momento l'interessato intendesse rivalutare tutta la quota da cedere non può certamente impedirgli, purché prima di riportare in dichiarazione dei redditi la relativa indicazione, di procedere diversamente [sempre che l'amministrazione, come sembra sia avvenuto nel caso che occupa, ritenga possibile che un contribuente rivaluti solo una parte delle quote societarie possedute].




Anche in considerazione della incertezza della materia, sussistono le condizioni per dichiarare la compensazione delle spese, peraltro neppure non invocate dal ricorrente.

P.Q.M.

la commissione accoglie il ricorso ordinando il rimborso di EURO 18.178,00 (DICIOTTOMILACENTOSETTANTOTTO/00), oltre agli interessi di legge. Spese compensate.

Novara, 11 Luglio 2008

Il Presidente relatore
dott. Paolo SCAFI



È COPIA AUTENTICA
e consta di n. 5 pagine
Novara, 11 MAG. 2009

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

